

Art. 13

13.2

PELLEGRINO, GELMETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 24 è soppresso;

b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. c-*sexies*), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

b) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-*ter*)" sono sostituite dalle seguenti "c-*ter*) e c-*sexies*)".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere ineren-

te alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

13.4

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 24, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.6

PIROVANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi» con le seguenti: «L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 26 per cento per i redditi diversi e gli altri proventi».
